



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso per ingiunzione

La sig.ra [REDACTED] residente in Livorno, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Caradonna (CRDMRC64L29H501N), del Foro di Livorno, presso il cui studio in Livorno, Via Dei Lanzi n. 33, elegge domicilio, in virtù di procura speciale allegata al presente atto e che, ai fini delle comunicazioni di cui agli articoli 133, 134 e 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec marcocaradonna@pec.ordineavvocatilivorno.it

PREMESSO

1. che la ricorrente ha stipulato con [REDACTED] [REDACTED] agenzia n. 10 di Livorno, **polizza fideiussoria** [REDACTED] numero interno), a garanzia di un debito contratto col medesimo istituto bancario, in data 21/3/13, dal marito della stessa [REDACTED] per un prestito personale;
2. che, in data 14/8/17, [REDACTED] riceveva dal [REDACTED] lettera di messa in mora contenente la richiesta di pagamento di €. 45.671,44 (doc. 1);
3. che pertanto la [REDACTED] tramite il sottoscritto difensore, chiedeva più volte, invano, copia del contratto di fideiussione alla [REDACTED] (doc. 2), ricevendo risposta dall'istituto bancario solo in data 20/12/18, allorquando le veniva risposto che [REDACTED] si stava attivando per reperirla (doc. 3);
4. che, non avendo adempiuto alla richiesta, la ricorrente avanzava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario per la consegna del contratto di cui sopra. Il ricorso veniva accolto avendo accertato, il Collegio di Bologna, il diritto della [REDACTED] ad ottenere copia della documentazione richiesta

(doc. 4);

5. che nonostante ciò, [REDACTED] non consegnava il contratto di fideiussione richiesto, nemmeno dopo l'ultima richiesta avanzata a mezzo pec, in data 2/8/19 (doc. 5);

6. che la ricorrente ha diritto ad ottenere la documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 119 TUB, nonché ex artt. 1375 e 1175 c.c.

IN DIRITTO

Anche il garante ha diritto ad ottenere copia della documentazione afferente il rapporto di fideiussione con la banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, dovendosi ritenere applicabili gli stessi principi che regolano il rapporto tra la banca e il cliente principale, poiché tra la prima e il fideiussore, al momento della sottoscrizione dell'obbligazione, sorge un rapporto diretto e/o qualificato, visto che il fideiussore è potenzialmente (ma, nel caso di specie effettivamente, in quanto nei suoi confronti è stato richiesto il pagamento delle somme garantite, con diffida in data 14/8/17), destinatario degli effetti del rapporto.

Si deve ritenere, quindi, che il diritto - anche per il fideiussore -, di ottenere la consegna della documentazione dalla banca tragga fondamento dall'art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto previsto dall'art. 1375 c.c. e secondo correttezza (art. 1175 c.c.).

Pertanto, non può essere posto in dubbio che il fideiussore, destinatario di una richiesta di pagamento da parte della banca, abbia il diritto di esaminare la fondatezza delle ragioni di credito, posto che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.).

Si ritiene, quindi, sussistente il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto garantito, in quanto connesso alla natura della garanzia fideiussoria, che si pone, rispetto all'obbligazione principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale, come sopra osservato, il fideiussore ha diritto di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative all'esistenza e alla validità dell'obbligazione garantita, essendo chiaramente strumentale il diritto di accesso alla documentazione, rispetto all'effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore, che si deve in ogni caso ritenere "cliente" dell'intermediario nella misura in cui, a suo beneficio, rilascia la

garanzia personale.

In merito alla competenza territoriale, poiché l'obbligazione ha quale oggetto la consegna di cosa determinata, si ritiene che la stessa debba essere radicata ai sensi dell'art. 1182, 2° comma, c.c. dovendo, l'obbligazione, essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa nel momento in cui la stessa è sorta.

La polizza fideiussoria, come già indicato, è stata stipulata nella filiale di Livorno, agenzia n. 10.

Tutto ciò premesso, [REDACTED] *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e segg. c.p.c., decreto ingiuntivo nei confronti di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede [REDACTED] [REDACTED] per la consegna in favore dell'istante della documentazione così come descritta in premessa, ovvero della copia della polizza di fideiussione sottoscritta dalla ricorrente, per le causali di cui sopra.

Con condanna dell'ingiunta al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio monitorio.

Ai sensi dell'art. 9, L. 488/1999, trattandosi di procedimenti concernente obblighi di fare, il conseguente contributo unificato ammonta ad [REDACTED]

Deposita in cancelleria i seguenti **documenti**:

1. diffida ad adempiere [REDACTED] in data 14/8/17;
2. richieste documentazione (pec in data 19/9/17 – 26/11/18);
3. pec da [REDACTED] a Caradonna in data 20/12/18;
4. decisione ABF Collegio di Bologna, in data 25/7/19;
5. pec da Avv. Caradonna a [REDACTED] in data 2/8/19;
6. Nota spese d.i.

Livorno, 15/10/19

Avv. Marco Caradonna

N. R. C. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott.ssa [REDACTED]

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da [REDACTED]

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED]

di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

la polizza fideiussoria (n. 495432 numero interno), stipulata dalla signora [REDACTED] a garanzia del debito contratto col medesimo istituto bancario [REDACTED] in data 21/3/13, dal signor [REDACTED]

e **di pagare** alla parte ricorrente le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in [REDACTED] per compensi di avvocato, in [REDACTED] per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Livorno, li 27 novembre 2019

Il Giudice
(dott.ssa [REDACTED])

